

PRESCRIZIONE

LA CAUSA ESTINZIONE DEL DIRITTO CAUSATO DALL'INERZIA, O NON USO DA PARTE DEL TITOLARE DI ESSO, PER UN PERIODO DI TEMPO STABILITO DALLA LEGGE.

DECADENZA

LA PERDITA DI POTER ESERCITARE UN DIRITTO A CAUSA DEL MANCATO COMPIIMENTO DI UNA DATA ATTIVITÀ OD UN DETERMINATO ATTO PREVISTO DALLA LEGGE.

LA PRESCRIZIONE

I PRESUPPOSTI DELLA P. SONO: L'ESISTENZA DI UN DIRITTO CHE POTEA ESSERE ESERCITATO DAL TITOLARE - IL MANCATO ESERCIZIO DELLO STESSO - IL TRASCORRERE DI UN DET. PERIODO STABILITO DALLA LEGGE.

QUANDO DECORRE LA PRESCRIZIONE? DAL GIORNO IN CUI IL DIRITTO PUÒ ESSERE FATTO VALERE

È VALIDA PER TUTTI I DIRITTI? NO, NON TUTTI SI PRESCRIVONO. AD ESEMPIO LO STATUS (DI FIGLIO - CONIUGE), DIRITTI

INDISPONIBILI (QUELLI DI PERSONA); IL DIRITTO DI PROPRIETÀ E QUALITÀ DI EREDE.

CONTINUO SUL VERBO (DALLA RINUNZIA)

DIFERENZE PRES. E DECAD.

1) NEUA P. ABBIAMO COME PRESUPPOSTO UN FATTO SOGGETTIVO: L'INERZIA DEL TITOLARE;

NEUA DECADENZA IL PRESUPPOSTO È OGGETTIVO: IL MANCATO ESERCIZIO NEL TEMPO STABILITO DALLA LEGGE. QUINDI DIFFERENZIENTE DALLA P., NEUA DEC. NON SI POSSONO APPLICARE LE NORTE SULLA SOSPENSIONE OD INTERRUZIONE.

2)

PRESCRIZIONE: PERDO L'AZIONE
DECADENZA: " IL DIRITTO
=> VEDI ESEMPIO SUI QUADERNI